



PRETURA CIRCONDARIALE
di

S A V O N A

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

**DISPOSITIVO DI SENTENZA
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE**

artt. 444 e segg. 549, 563 C.P.P.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le indagini preliminari dr. M. Cusatti

- Sez. alla udienza del 25/6/1992

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

nei confronti di
ZUPINO Renato nato a Celle Ligure il 10/5/1949, ivi residente
via Postetta 12/1;

libero-presente

N. 7170/91 R.G. notizie di reato
N. 3241/P3 R. G.GIP
N. 199 Reg. Sent.

DATA DEL DEPOSITO

25/6/92

DATA DI IRREVOCABILITÀ

22/9/92

N. Reg. Esec.

N. campione penale

Redatta scheda il 94/9/92



imputat.....

VEDERE FOGLIO ALLEGATO

Con l'intervento del Pubblico Ministero DR. Maurizio Picozzi

e di del difensore di fiducia avv. Roberto Romani del foro di Savona

Le parti hanno concluso come segue l'imputato ed il difensore ribadendo la richiesta di applicazione pena in atti così quantificata: pena base L. 1.300.000 di multa aumentata per effetto del concorso formale a L. 3.900.000, diminuita per effetto delle attenuanti generiche a L. 3.500.000 e per effetto dell'art. 444 C.P.P. a L. 3.000.000 di multa.

Il P.M. aderisce alla richiesta di patteggiamento e chiede dichiararsi n.d.n. per amnistia per tutti i fatti antecedenti al 24/10/89 (capo A n. 1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11) e nei capi B) e C) in quanto richiamati alle precedenti ipotesi.

A) del reato ex artt. 81 cpv. e 323 (vecchio testo) c.p. perchè, quale sindaco di Celle Ligure ed in esecuzione di un identico piano criminoso, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, per recare un vantaggio alle suddette persone, che avevano chiesto concessioni edilizie in zone o in condizioni nelle quali non potevano essere rilasciate, emanava o concorreva ad emanare i seguenti provvedimenti favorevoli agli istanti:

- 1) concessione 12/10/81 per realizzazione di casa rurale, ora di Grosso Maria Stefania, in realtà mai connessa a conduzione di fondo agricolo;
- 2) concessione 5/11/81 per identica situazione relativa a casa ora di De Benedetti Fulvio e Dossena Giovanna;
- 3) concessione 12/11/82 a Masoero Maria per casa rurale, in realtà villa con piscina;
- 4) concessione 19/3/84 a Sciaccaluga Antonio per casa rurale, in realtà villa bifamiliare;
- 5) concessione 22/7/85 a De Renzis Attilio per casa rurale, in realtà villa con piscina, la quale ultima neppure assentita;
- 6) concessioni 17/6/85 e 20/1/89 a Vandero Anna Maria per casa e box in zona totalmente inedificabile;
- 7) concessione 8/7/87 a Robaldo Gianna per casa agricola (con concessione di variante 27/10/88 per traslazione volumi e box interrato) in realtà villa peraltro eseguita in difformità dall'assentito;
- 8) concessione 25/8/87 a Ratto Lorenzo per casa realizzata in zona con vincolo di inedificabilità per terreno boscato;
- 9) concessione 12/2/88 a Peluffo Rinaldo per casa rurale in zona inedificabile;
- 10) concessione 17/3/88 a Ratto Anna Maria per una strada di accesso alla casa in zona soggetta a divieto di apertura di nuove strade;
- 11) concessione 20/7/89 ad Isetti Maria Grazia e Giuseppina per costruzione non conforme quanto alla cubatura totale ed alla superficie del solaio;
- 12) autorizzazione 6/11/89 a Torriglia Pier Giorgio a cambio di destinazione a studio professionale di precedente costruzione assentita per uso magazzino agricolo con servizi igienici, in zona in cui la variante 22/7/89 al P.R.G. non consente cambi di destinazione d'uso;
- 13) concessione 18/1/90 alla Edilform s.p.a. di Palmieri Stirne di variante al tetto di una costruzione agricola, assentita con concessione 14/5/88, non recettiva di precedente parere contrario della C.E.C. del 1987 per mancanza del requisito della ruralità;
- 14) concessione 26/1/90 a De Simone Giulia quale convalida di silenzio-assenso per la costruzione di casa in zona vincolata e con precedenti pareri contrari della Regione e della C.E.C.;
- 15) concessione 31/3/90 alla Cala Cravieu soc. coop. a r.l. per impianto alaggio barche nell'arenile in contrasto con i Piani Particolareggiati 1979 e 1989.

B) del reato ex artt. 81 cpv. e 328 c.p. perchè, nella detta qualità ed in esecuzione di un identico disegno criminoso, indebitamente rifiutava, ometteva o ritardava di rigettare domande di concessioni edilizie non conformi al P.R.G. o alla legge, evitando il formarsi del silenzio-assenso o di comunicare il parere contrario della C.E.C. o adottare tempestivamente annullamenti di concessioni illegittime in tutti i casi indicati sub A) nonchè 1) per la concessione 4/5/88 in favore di Torriglia Pier Giorgio per silenzio-assenso nonostante

parere contrario della C.E.C. del 31/3/87; 2) per omessa verifica in loco delle difformità esistenti al 20/7/89 della costruzione di Isetti Maria Grazia e Giuseppina; 3) per omessa verifica della mancanza di concessione della piscina di De Renzis Attilio; 4) per omesso accertamento delle violazioni edilizie realizzate nella costruzione di Robaldo Gianna; dell'Edilform s.p.a.; del Torriglia e dello Sciaccaluga; nonchè omettendo di adottare i provvedimenti di sospensione lavori e demolizioni delle opere abusive, come consequenzialmente prescritti dalla legge.

C) del reato ex artt. 81 cpv. e 361 c.p. perchè, nella detta qualità ed in esecuzione di un identico piano criminoso, ometteva o ritardava di denunciare all'Autorità giudiziaria i reati edilizi connessi alle costruzioni irregolari di cui ai precedenti capi:

MOTIVAZIONE

Ritenuto che la pena concordemente richiesta dalle parti sia congrua in relazione all'entità ed alle modalità del fatto, correttamente qualificato, nonchè all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi sussistenti per l'incensuratezza dell'imputato nonchè per la limitata intensità del dolo ravvisabile nei reati in concreto al medesimo ascritti;

che non sussistano le condizioni di cui all'art. 129 C.P.P., tranne che per le condotte antecedenti al 24 ottobre 1989 in relazione alle quali va dichiarata l'intercorsa estinzione dei reati in parte qua per amnistia; che il calcolo della pena sia immune da errori, tenuto conto della riduzione di pena prevista dall'art. 444 C.P.P. e dell'applicazione dell'art. 81, 1° co., c.p. in relazione al concorso formale chiaramente ravvisabile tra i reati di cui in epigrafe limitatamente ai punti 12, 13, 14, 15; sicchè correttamente la pena base è stata determinata in relazione al reato di cui all'art. 323 c.p. - applicabile all'epoca dei fatti e dunque prevalente sull'odierna e più severa disciplina normativa in virtù del disposto dell'art. 2 c.p. - quale reato da considerarsi più grave in relazione alla pena edittale per il medesimo prevista;

SAYONA 25 APR 1992

Visti ed applicati gli artt. 444 e 563 C.P.P.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione, su richiesta delle parti, della pena di £ 3.000.000 (tre milioni) di multa

nei confronti di ZUNINO Renato

in relazione al reato di cui agli artt. 81, 1° co., 323, 328, 361 c.p. limitatamente alle condotte di cui ai punti nn. 12, 13, 14, 15 dell'imputazione; ritenuta la sussistenza di generiche attenuanti nonchè del concorso formale tra i reati come sopra ascritti.

Visto l'art. 129 c.p.p. ed il d.p.r. 75/1990, dichiara non doversi pro

cedere nei confronti di Zunino Renato in relazione alle rimanenti imputazioni di cui ai capi a), b) e c) (punti nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11) per essere i reati estinti a seguito di intercorsa amnistia.

SAVONA, il 25 GIU. 1992

IL PRETORE

Il Giudice delle Indagini Preliminari
(Dott. G. G. G.)

Depositato nella Cancelleria il 25 GIU. 1992

Il Cancelliere

Sentenza comunicata al Procuratore
Giudice il 21/4/1992 - Sentenza divenuta
provocatoria il 20/9/1992 (22 Settembre
1992)

Il Cancelliere
Perrin